



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE SECONDA

riunita in camera di consiglio nelle persone di:

Giovanni Buonomo

Presidente

Maria Enrica Puoti

Consigliere

Roberto Gentile

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. 3844 R.G.A.C. dell'anno 2010,
posta in decisione all'udienza del 30/03/2017 e vertente

TRA

ASSOCIAZIONE CONCESSIONARI REVOCATI, c.f. 92045110373;

AUTOFRANCE SNC, c.f. 00179100342

AUTOMIL & C. SAS, c.f. 01838320263

AUTO TIRRENA SNC, c.f. 00071760904

BACCARANI ERIO, c.f. BCCREI38S09I462N, cessionario diritti della Bac-
carani Erio & C. sas

BARTOLI AUTO SRL ORA G. BARTOLI E C. SRL, c.f. 00082520438

CORDIOLI SRL, c.f. 01355700236

COSSETTI & VATTA SNC IN LIQUIDAZIONE, c.f. 00064910938

FERRARI EUGENIO SRL, c.f. 00514570340



GIULIANI VIRGILIO SRL DITTA , c.f. 07116290151
 GREEN CAR SRL FALLIMENTO , c.f. 02381830286
 GROVER SRL , c.f. 00348550609
 LIQUIDAUTO SRL . ORA LIQUIDAUTO SRL IN LIQUIDAZIONE , c.f.
 01455980597
 MELONI FRATELLI SNC , c.f. 01531220158
 MENABUE FRANCESCO & C. SNC, c.f. 02189510361
 LERMA MARCELLO, c.f. _____, cessionario dei diritti
 controversi di New Cars srl in liquidazione
 NOVAUTO SRL , c.f. 01176951000
 RENO' CAR SRL , c.f. 03202790378
 ROSSI LUIGINO & C SNC, c.f. 01413030303
 AUTOMOBILI TRIVELLATO SNC , c.f. 01299340289
 TURBO CAR SRL , c.f. 00868390394
 MAGGIORE BRUNO, c.f. MGGBRN40A17Z315F, come cessionario diritti
 di Recar srl
 BACCARANI ELENA, c.f. _____, BACCARANI PAOLA,
 c.f. _____, QUARTIERI ORIANNA, c.f. _____,
 comproprietari diritti della Baccarani Erio & C. sas
 GIBAUTO SRL , c.f. _____
 SOMA SPA , c.f. _____
 SPAGNOLI ANDREA, c.f. _____ e ALIBRANDI GIAN-
 CARLO, c.f. _____ IN AQ.TA' DI CESSIONARIO DEI
 CREDITI DELLA NOVAUTO SRL
 elettivamente domiciliati in VIA ASIAGO, 2 00195 ROMA, presso lo studio
 dell'avv. PAIANO SIMONA c.f. PNASMN70P69E815U, dal quale sono dife-
 si e rappresentati unitamente all'avv. DE PAULIS PAOLO, c.f.
 DPLPLA67R09F205P, e all'avv. ROMINI GIULIANO, c.f. RMN-
 GLN66D12H199E, in forza di procure in atti;

Appellanti in riassunzione

Emissione del documento Emesso dal Tribunale di Roma in data 12/04/2014. Il documento è stato depositato in data 12/04/2014. Il documento è stato depositato in data 12/04/2014.

di concessione con un annuncio che rendeva nota questa cessazione alla clientela.

Ciò premesso, gli attori-sulla base dell'asserita esistenza di profonde analogie intercorrenti tra il contratto di concessione di vendita in esclusiva e quello di agenzia- chiedevano che, analogamente a quanto previsto per l'ipotesi di scioglimento di quest'ultimo contratto, venisse riconosciuto anche a loro favore il diritto ad un' indennità per la perdita di clientela oltre al risarcimento dei danni. La società convenuta replicava che: a) del tutto infondato era l'assunto della preordinazione dei recessi intimati agli attori ad una ipotetica sistemazione dei propri dipendenti dimissionari, laddove invece essi si collocavano nel quadro di una complessa e vasta ristrutturazione della rete di vendita, determinata dalla notevole flessione del mercato dell'auto, iniziata nel 1992 e proseguita negli anni successivi; b) la detta ristrutturazione si poneva in linea con la finalità della normativa comunitaria in materia, la quale mirava a garantire un'adeguata assistenza alla clientela (finalità a cui era diretta anche la ristrutturazione della rete di vendita, attuata dalla Renault anche al fine di migliorare i servizi ai clienti); c) che era stato attribuito un congruo termine di preavviso; d) che infondata era l'analogia che gli attori intravedevano con rapporti contrattuali (agenzia, *franchising*) che lo stesso legislatore comunitario aveva provveduto a tenere distinti dalla concessione di vendita; e) che, in particolare, la *ratio* dell'indennità di fine rapporto riconosciuta a favore dell'agente (nel contratto di agenzia) risiede nel riconoscere un corrispettivo per l'apporto (non remunerato dalle provvigioni) al preponente di una clientela fissa, apporto che non è ravvisabile nel contratto di concessione di vendita; f) infine, anche le richieste di risarcimento del danno per spese ed oneri asseritamente sostenuti dai concessionari, erano infondate in quanto si trattava di esborsi effettuati nell'adempimento di precisi obblighi contrattuali.

Il Tribunale Roma rigettava la domanda.

estranea alla normale gestione del contratto e/o che era avvenuta con modalità ex se incompatibili - secondo una ragionevole interpretazione - con una sua interruzione a breve termine».

Avverso la pronuncia del Tribunale gli originari attori proponevano appello dinanzi a questa Corte, la quale confermava la sentenza impugnata incen- trando la propria decisione sul tema della sindacabilità del recesso alla luce del principio che vieta l'abuso del diritto. Mentre il Tribunale aveva (implicitamente) ammesso tale sindacabilità, pur concludendo che *nel caso di specie non potesse riscontarsi alcun esercizio abusivo del diritto di recesso, la Corte d'appello escludeva in radice che l'atto di esercizio del diritto di recesso da parte della società concedente potesse essere sottoposto a sindacato da parte del giudice.* «...Una volta stabilito che la Renault era titolare del diritto di recesso *ad nutum*- osservava la Corte - correttamente il Tribunale ha escluso di poter esercitare un controllo dell'atto di autonomia. *Se l'autonomia privata ha riconosciuto la possibilità di recedere dal contratto, non è necessario alcun controllo causale circa l'esercizio del potere...*». Ragionare diversamente- aggiungeva la Corte- significherebbe «introdurre un controllo di opportunità e di ragionevolezza sull'esercizio del potere di recesso, (...) una valutazione politica, non giurisdizionale», che finirebbe per intaccare «diritti fondamentali di rilevanza costituzionale, quali la libera iniziativa economica privata, da inquadrare nell'autonomia privata, a cui si applica la riserva che consente solo alla legge di limitarne la libertà (artt. 13, secondo e ult. comma, art. 14 secondo e terzo comma, art. 15 secondo comma, art. 16, art. 18 primo comma, art. 21, terzo, quinto e sesto comma, Costituzione) (...)». La Corte, infine, così concludeva: «(...) Vi è un'impossibilità di procedere ad un giudizio di ragionevolezza in ambito privatistico e, particolarmente, in ambito contrattuale (...) Solo allorché ricorrono contrasti con norme imperative, può essere sanzionato l'esercizio di una facoltà, ma al di fuori di queste ipotesi tipiche, normativamente previste, residua la ampia libertà della autonomia privata, che si è detto, costituisce la regola fondamentale (...)».

ha ribadito l'inaccettabilità delle conseguenze cui condurrebbe la posizione sostenuta dalla Corte d'appello di Roma: «*La esclusione della valorizzazione e valutazione della buona fede oggettiva e della rilevanza anche dell'eventuale esercizio abusivo del recesso, infatti, consentirebbero che il recesso ad nutum si trasformi in un recesso arbitrario, cioè ad libitum, di sicuro non consentito dall'ordinamento giuridico*».

Gli attori hanno ritualmente riassunto il giudizio insistendo per le originarie richieste alla luce del principio espresso dalla S.C. .

Si è costituita la Renault Italia chiedendo il rigetto della originaria domanda degli attori ed insistendo nella correttezza del proprio operato.

Infine, all'udienza del 30/3/2017, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Ritiene la Corte che il tipo di controllo dell'atto di esercizio del diritto, che il sindacato basato sullo strumento dell'*abuso* implica, si fonda essenzialmente sull'accertamento di una *deviazione* dell'esercizio del diritto rispetto allo "scopo" per il quale il diritto stesso è stato attribuito. Ma lo "scopo" per il quale il diritto di recesso *ad nutum* - nelle varie ipotesi in cui esso opera - viene ammesso dal legislatore (che avrebbe, in teoria, potuto prevedere una regola opposta, di recesso "causale"), è, appunto, non altro che quello di consentire al recedente di potersi sciogliere dal contratto (di norma, dando un preavviso alla controparte) senza la necessità di addurre alcuna particolare motivazione (e/o alcuna causa giustificatrice). Questo scopo non è, dunque, violato se il contraente recede immotivatamente, e pertanto non può censurarsi l'esercizio del diritto sotto il profilo della "causa" (*rectius*: motivo) che lo ha determinato, quale che sia tale causa, perché così facendo si introdurrebbe *ex post* una nuova qualificazione del diritto (nel senso che si trasformerebbe un diritto di recesso *ad nutum* in un recesso "causale") ad opera del giudice. L'esercizio del diritto, trattandosi di un recesso *ad nutum*, non è sindacabile,

No VALUT.
dei NOTIZI

dunque, alla stregua del criterio dell'abuso (tranne nel caso di recesso per scopi diversi) in quanto esso sfugge ad un controllo di tipo "causale", ma tanto non significa escludere che tale esercizio sia sottratto come tale a qualsivoglia forma di controllo da parte del giudice. In particolare deve riconoscersi che anche l'esercizio di un diritto di recesso *ad nutum*, se pur sfugga ad un controllo di tipo teleologico, non si sottrae invece ad un controllo in ordine alle modalità con le quali il recesso risulti esercitato. Non si sottrae, insomma, ad un controllo in base al canone della buona fede, che costituisce fondamentale criterio di valutazione del comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).

Questa Corte, quale giudice del rinvio, deve, quindi, adeguarsi all'affermazione di principio della Cassazione che, nella sentenza con cui ha cassato la precedente sentenza d'appello, ha affermato la sottoposizione dell'atto di esercizio del diritto di recesso al criterio valutativo della buona fede.

Con la precisazione che vi è differenza tra le due forme di sindacato, nel senso che mentre l'applicazione del criterio ispirato alla verifica dell'abuso del diritto implica un controllo "causale" dell'atto di esercizio del diritto (perchè mira ad evitare che quest'atto di esercizio possa ipoteticamente essere stato posto in essere per conseguire uno *scopo/risultato* diverso e ulteriore rispetto alle utilità che l'ordinamento garantisce al titolare della situazione giuridica attiva), nel caso, invece, in cui il controllo sull'esercizio del diritto venga operato attraverso il canone della buona fede non si sindacano lo scopo per il quale tale esercizio è avvenuto (scopo che si deve immaginare corrispondente alla finalità per la quale è avvenuta l'attribuzione del diritto), ma si censurano piuttosto le modalità con le quali esso si è realizzato.

Tali modalità possono essere tali da fare ritenere *sleale* la condotta del contraente, come ad esempio il recesso improvviso, esercitato nonostante il comportamento precedente del recedente abbia colposamente indotto nella contro-

Sotto il profilo della buona fede oggettiva nell'ambito dell'esecuzione del rapporto contrattuale ritiene, invece, la Corte che il comportamento di Renault non sia stato improntato ai necessari criteri di correttezza e lealtà. Tanto in considerazione dell' evidente sproporzione fra gli interessi del concedente e quelli dei concessionari, destinati a subire la rigida governance della casa produttrice, con esclusione di qualsiasi attribuzione di modelli organizzativi autonomi in capo agli attori. E allora, posto che, come accertato dagli stessi CTU, la decisione della Renault ha provocato ingenti ripercussioni economiche in capo ai concessionari, è certo che il breve lasso di tempo intercorso fra l'imposizione di investimenti ed obiettivi minimi (preordinati a realizzare nuovi show room, ad incrementare la pubblicità, ad aprire subconcessionarie, ecc.) e la comunicazione del recesso (con preavviso di appena 12 mesi), non abbia consentito ai destinatari, in linea generale, di ammortizzare gli impegni economici che avevano sostenuto gran parte di essi per incrementi di capitale sociale, per la costruzione di sedi, per l'acquisto di notevoli quantità di materiale di ricambio e per l'assunzione di personale.

L'affidamento su una ragionevole continuità del rapporto, desumibile dalla recente sottoscrizione di patti aggiuntivi (al contratto di concessione) contenenti l'accettazione di richieste di incremento del fatturato e sforzi programmatici, è risultato quindi frustrato dalla scelta improvvisa di estinguere ogni rapporto, senza dare ai concessionari la possibilità di rinegoziare la durata del contratto, ovvero di proporre un'indennità di fine rapporto idonea a tamponare gli effetti economici pregiudizievoli, o ancora di accedere ad un preavviso più lungo di quello stabilito nel contratto.

Acclarato, quindi, che il recesso *ad nutum* sia stato esercitato con modalità contrarie a buona fede, si pone il problema di accertare, caso per caso, quale sia stato il danno subito da ciascun concessionario, determinandone eventualmente l'ammontare e tenuto conto che, almeno 15 dei 24 concessionari revocati, hanno stipulato nuovi contratti di concessione con altre case automobilistiche, utilizzando le strutture commerciali già realizzate.

Corte Costituzionale - Ufficio di Segreteria - Via dei Condottieri, 12 - 00187 Roma - Tel. 06/4981 - Fax 06/4982 - E-mail: segreteria@consiglio-statal.it

di voci di danno che i singoli concessionari revocati hanno calcolato (talvolta anche presuntivamente) senza considerare evidenti fattori di abbattimento del *quantum* richiesto.

Vanno esaminate, allora, le posizioni dei singoli concessionari revocati, tenuto conto che tutti, a causa del comportamento della Renault, si può ipotizzare avessero fatto affidamento su una prosecuzione del rapporto tra due e cinque anni.

AUTOFRANCE SNC

La società, su richiesta di Renault, ha ampliato i locali dell'azienda, stipulando un contratto di locazione per 10 anni, pari a lire 110.000.000 annui. Per quattro mesi dopo la scadenza del preavviso non ha più lavorato, pur avendo legittimamente fatto affidamento per una prosecuzione più lunga del contratto, mentre successivamente ha stipulato contratto di concessione di vendita con Nissan Auto. Al predetto sodalizio, quindi, può essere riconosciuto un danno pari a lire 13.775.782 per il mancato utile di quattro mesi e lire 27.500.000 per i canoni di locazione relativi ai predetti quattro mesi. Inoltre, il magazzino ricambi era stato incrementato, sempre su imposizione della Renault, per circa lire 200.000.000. Tuttavia, deve presumersi che la società sia riuscita a vendere almeno una parte di questi ricambi anche in unico stock a prezzi evidentemente ridotti. Le va riconosciuto, quindi, un danno di 120.000.000 (200.000.000-40%). Null'altro può essere liquidato, poiché i locali affittati sono stati utilizzati come sede della concessionaria Nissan e perché, come detto, non spetta alcuna indennità per la perdita del portafoglio clienti.

Totale danno risarcibile: lire 161.275.782, pari ad euro 83.291,99

AUTOMIL & C. s.a.s.

La società è divenuta concessionaria plurimarche dopo la scadenza del termine di preavviso, ma non ha precisato per quanto tempo sia rimasta inattiva. Né ha dimostrato di avere realizzato con la nuova attività utili inferiori a quelli

Emissione in formato elettronico da parte del Tribunale di Roma, Sezione di Giustizia Civile, Ufficio di Informazione e Comunicazione con il Pubblico, in data 10/05/2011, ore 10:00.

che avrebbe ottenuto rimanendo ancora per due anni concessionario Renault. Ciò non consente alcuna liquidazione per mancato utile e, come si è detto, per indennità di clientela. Il danno per la svendita dei ricambi di magazzino è pari a lire 77.000.000. Per quanto concerne il licenziamento dei dipendenti non si rinviene alcun danno per la società, la quale comunque doveva accantonare anno per anno le somme corrisposte anticipatamente ai lavoratori a titolo di TFR

Totale danno risarcibile: lire 77.000.000, pari ad euro 39.767,18

AUTOTIRRENA SNC

La società, pur perdendo la qualità di concessionario, è rimasto inserito nella Rete Renault, il che significa che, senza i vincoli ed i vantaggi del concessionario, ha continuato a lavorare nel settore della distribuzione dei veicoli della casa automobilistica francese. Ritenendo che questa *dequalificazione* abbia influito sulla redditività dell'impresa in misura pari al 30% dell'utile (circa lire 76.000.000) che avrebbe conseguito se avesse potuto continuare per almeno altri due anni l'attività di concessionario (come da ragionevole affidamento), si può individuare un danno pari a lire 53.000.000 (76.000.000 - 30%). Nulla spetta per la perdita di clientela per quanto già detto

Totale danno risarcibile: lire 53.000.000, pari ad euro 27.372,22

BACCARANI ERIO & C. snc

Non risulta che la società abbia ottenuto una concessione di vendita da altra casa automobilistica. Nei due anni successivi alla scadenza del preavviso avrebbe ottenuto un presumibile utile di lire 32.000.000 (utile medio di circa lire 16.000.000). A tale danno va aggiunto il trasferimento della sede, in qualche modo imposto dalla *governance* di Renault e dagli obiettivi di fatturato richiesti da quest'ultima, per una spesa pari a lire 90.000.000 circa (detratto il contributo Renault). Per quanto riguarda, invece, il canone di locazione da corrispondere al proprietario del fabbricato destinato a nuova sede la società

altre 2
anni

Emilia Romagna - Direzione Regionale del Mezzogiorno - Ufficio Provinciale di Reggio Emilia - Via S. Maria Maddalena, 1 - 42100 Reggio Emilia - Tel. 0522/241111 - Fax 0522/241112 - Email: info@provincia.re.it

non ha provato neppure che con la nuova casa automobilistica abbia avuto una redditività inferiore rispetto a quella media ottenuta negli ultimi anni con la precedente concedente. Gli investimenti eseguiti per costruire la nuova sede (anche con aumento di capitale sociale), peraltro sostenuti anche da contributi Renault, non sono andati perduti proprio perché la nuova struttura è stata destinata a sede della nuova concessionaria. Quanto all'acquisto massiccio di ricambi, è difficile ipotizzare che gli stessi non siano stati rivenduti a *stock*, ad un prezzo minore rispetto a quello di listino. Ritiene la Corte che, in via presuntiva, può ritenersi che la società abbia recuperato il 40% del costo ufficiale dei ricambi e, quindi, abbia subito un danno pari a lire 82.500.000 (137.400.000-40%), pari ad euro 42.607,69

COSSETTI & VATTA SNC

La società è stata messa in liquidazione dopo il recesso. Il fatturato del sodalizio era notevole ma con un utile medio negli ultimi anni piuttosto basso (circa lire 30.890.000). Ragionevole era l'affidamento della società ad almeno altri quattro anni di contratto dopo il recesso, tenuto conto che aveva anche ottenuto un premio per l'alta produttività e rilevato il magazzino ricambi di altra concessionaria (la Intercars). Dunque, sottratto l'anno di preavviso, il danno da mancato utile va determinato in lire 92.670.000. Per quanto riguarda il debito della società verso soci per finanziamenti, rimborsati per procedere alla liquidazione del sodalizio, è evidente che la prosecuzione di ulteriori tre anni del rapporto con Renault, tenendo presente la bassa redditività annuale, non avrebbe consentito alla società di accantonare le somme necessarie a rimborsare i soci finanziatori se non in minima parte (si può ipotizzare un accantonamento di lire 15.000.000 annue). Pertanto, l'importo versato ai soci per estinguere il loro credito va risarcito nei limiti di lire 45.000.000. Nulla va rimborsato per il TFR ai dipendenti, in quanto somma che la società avrebbe dovuto pagare anche tre anni dopo, e nulla per l'indennità di clientela per quanto già affermato. La società ha chiesto poi il risarcimento del danno per aver rilevato il magazzino ricambi di Intercars a prezzo pieno (e non con la ri-



La F.lli Meloni snc è divenuta concessionaria Daewoo. La società non ha indicato quando ebbe ad ottenere la nuova concessione, né allegato alcunchè circa la differenza di utile realizzata con la nuova attività rispetto a quella svolta come concessionario Renault. Dunque, nulla le si può liquidare a titolo di mancato utile. Esclusa l'indennità di clientela (vedi *supra*), occorre escludere l'intero rimborso dei costi dei macchinari Renault, dovendo ipotizzarsi una collocazione sul mercato degli stessi (data la diffusione di officine autorizzate e non) ovviamente ad un prezzo decisamente inferiore a quello sostenuto per acquistarli dalla casa madre. La somma di lire 91.895.050, quindi, va decurtata del 40%, con il riconoscimento di una minusvalenza pari a lire 55.137.030 (euro 28.475,89).

Totale danno risarcibile: lire 55.137.030, pari ad euro 28.475,89

FRANCESCO MENABUE & C. snc

La società ha ottenuto la concessione di vendita per la Peugeot. La società non ha indicato quando ebbe ad ottenere la nuova concessione di vendita, né allegato alcunchè circa la differenza di utile realizzata con la nuova attività rispetto a quella svolta come concessionario Renault. Dunque, nulla le si può liquidare a titolo di mancato utile. Nulla le va liquidato a titolo di indennità di avviamento/clientela per quanto già detto in precedenza.

Totale danno risarcibile: 0

NEW CARS SRL in liquidazione

La società non ha svolto più alcuna attività dopo il recesso. Gli investimenti effettuati (finanziamento soci, acquisti attrezzature) induce a ritenere un ragionevole affidamento di ulteriori cinque anni dopo il recesso. Nonostante gli investimenti non vi è stato alcun utile negli ultimi cinque anni, pur non essendovi ratei di ammortamento di finanziamenti bancari (i finanziamenti risultano provenienti da soci). Non spetta, dunque, nulla a titolo di perdita di utile perché la società non ne produceva, né sono stati forniti elementi tali da poter

Quanto agli affidamenti bancari revocati è evidente che ulteriori due anni di contratto non avrebbero consentito alla società neppure di ridurre la notevole esposizione (oltre lire 260.000.000). Va, invece, riconosciuto un danno per la svendita del monte ricambi presente in magazzino, pari a lire 172.000.500.

Danno totale risarcibile: lire 254.000.500, pari ad euro 131.180,31

NUOVA BOB CAR SRL (per essa Associazione concessionari revocati cessionaria diritti)

La società ha ottenuto la concessione di vendita dalla Toyota. Non è dato sapere dopo quanto tempo dalla scadenza del preavviso sia diventata concessionaria Toyota. Gli investimenti eseguiti (acquisto locali nuova sede) non sono andati perduti, giacché la società ha continuato a lavorare con altra marca automobilistica. Escludendo la quota annuale di ammortamento del mutuo per l'acquisto della nuova sede, la società produceva mediamente circa lire 20.000.000 annui, ma avrebbe dovuto dimostrare di avere ottenuto minori utili gestendo il marchio Toyota. Resta escluso qualsiasi danno per il pagamento del TFR (né è ipotizzabile il pagamento di un'indennità di mancato preavviso ai lavoratori licenziati), nonché quello derivante dalla perdita della clientela. Quanto al danno per la perdita delle rimanenze di magazzino, si può ipotizzare che i ricambi siano stati venduti al 40% del loro valore, sicché il pregiudizio va limitato a lire 217.426.986,50.

Danno totale risarcibile: euro 112.291,67

BRUNO MAGGIORE (Nuova Gibauto srl)

La Nuova Gibauto ha ottenuto la concessione di vendita dalla Saab. Non è dato sapere dopo quanto tempo dalla scadenza del preavviso sia diventata concessionaria Saab. La società produceva mediamente circa lire 24.000.000 annue, ma avrebbe dovuto dimostrare di avere ottenuto minori utili gestendo il marchio Saab nei due anni in cui ragionevolmente si sarebbe dovuto protrarre il rapporto con Renault. Nulla spetta per l'avviamento. Va, invece, riconosciu-

to il danno (lire 7.150.000) per l'acquisto del sistema informatico che verosimilmente non è stato possibile riutilizzare con il nuovo marchio, nonché per le rimanenze di magazzino, quest'ultimo pari a lire 111.420.565, equivalenti al 60% di lire 185.700.943 (ipotizzando una vendita in blocco al 40% del valore commerciale)

Danno totale risarcibile: lire 118.570.565 pari ad euro 61.236,59

RECAR srl

La società aveva un utile medio annuo di lire 2.596.877. Ipotizzando un ragionevole affidamento di altri due anni di lavoro dopo la scadenza del periodo di preavviso si può quantificare un danno di lire 5.193.754. La perdita di esercizio del 1993, maturata durante il periodo di preavviso, non può essere attribuita alla Renault in mancanza di prova specifica sul nesso causale fra revoca e riduzione del fatturato. Esclusi per la solita motivazione l'indennità di avviamento/clientela e il ristoro del TFR pagato ai dipendenti licenziati, può essere risarcito il danno per la svendita finale delle rimanenze di magazzino, pari a lire 424.961.000 (436.865.000- 11.904.000)

Danno totale risarcibile: lire 424.961.000, pari ad euro 219.474,04

RENÒ CAR SRL

La società per gli investimenti sollecitati da Renault (costruzione di nuova sede) ben poteva fare affidamento su una prosecuzione del rapporto di almeno altri tre anni (oltre l'anno del preavviso). Accertato un utile medio di lire 28.249.000, si ritiene abbia subito un danno di lire 84.747.000. Le attrezzature acquistate ed utilizzabili solo con Renault, nonché alcuni interventi sui locali, sarebbero stati ammortizzati nel prosieguo del rapporto: ciò non è stato possibile, sicchè è corretto riconoscere alla società l'ulteriore danno di lire 47.309.251. Il valore del magazzino ricambi va riconosciuto al 60%, ipotizzando una vendita a stock in misura pari al 40% del valore commerciale, per

Elenco D. n. GENITI E DUBBIO Emenda D. n. ADI IDABEC S D A N/A CA 3 Conto# 6709/1671-04-463694-06-010424 Emenda D. n. DI INIZIA CIVITANI Emenda D. n. ADI IDABEC S D A N/A CA 3 Conto# 6709/1671-04-463694-06-010424

un danno pari a lire 175.689.742. Nulla per indennità di avviamento e per il TFR ai dipendenti licenziati per quanto già detto.

Totale danno risarcibile: lire 222.998.993, pari ad euro 115.169,37

LUIGINO ROSSI & C. SNC

La società aveva effettuato notevoli investimenti ed i soci avevano sottoscritto un considerevole aumento di capitale, sicchè è lecito ritenere che il sodalizio avesse la ragionevole aspettativa di un prosieguo del rapporto di almeno altri quattro anni (escluso quello relativo al preavviso). Esclusa la perdita comprensibile dell'ultimo anno, gli utili medi erano pari a lire 61.000.000, con un danno pari a lire 244.000.000. Inoltre, non può negarsi il danno per la spesa sostenuta per il leasing del software (sistema informatico) e per le attrezzature non utilizzabili *aliunde*, pari a lire 67.300.000. Infine spetta alla società il 60% del valore commerciale dei ricambi di magazzino, perduto a seguito della presumibile cessione degli stessi in unico stock, pari a lire 90.514.800. Nulla è dovuto per TFR ai dipendenti e per indennità di avviamento.

Totale danno risarcibile: lire 401.814.800, pari ad euro 207.520,03

SOMA spa

La società è ora concessionaria Seat. Non è dato sapere quando ha acquistato tale nuova concessione di vendita, né se con la nuova attività abbia ottenuto, nei due anni successivi alla scadenza del periodo di preavviso (prosecuzione su cui aveva fatto ragionevole affidamento in considerazione degli investimenti effettuati su sollecitazione della Renault), utili minori rispetto a quelli medi prodotti negli ultimi anni del rapporto con l'appellata. Nulla si può, quindi, liquidare a tale titolo. Così come per la perdita dell'avviamento/clientela. Spettano le spese per l'installazione del sistema informatico (non riutilizzabile) pari ad euro 2.938.655, mentre quelle pubblicitarie sostenute anno per anno non possono essere liquidate integralmente ma solo al 20% (lire 4.000.000), ipotizzando che siano state sostenute inutilmente

solo quelle dell'ultimo anno. Spetta, inoltre, il danno da svendita delle riserve di magazzino (60% del valore commerciale) ipotizzando una vendita a *stock* attraverso canali non ufficiali, per un totale di lire 176.004.650.

Totale danno risarcibile: lire 178.943.305 pari ad euro 92.416,50

G. TRIVELLATO snc

La società è ora concessionaria Lotus. Non è dato sapere quando ha acquistato tale nuova concessione di vendita, né se con la nuova attività abbia ottenuto, nei cinque anni successivi alla scadenza del periodo di preavviso (prosecuzione su cui aveva fatto ragionevole affidamento in considerazione degli investimenti effettuati su sollecitazione della Renault), utili minori rispetto a quelli medi prodotti negli ultimi anni del rapporto con l'appellata. Nulla si può, quindi, liquidare a tale titolo. Così come per la perdita dell'avviamento/clientela e per il TFR dei lavoratori licenziati. Spetta, invece, il danno da svendita delle riserve di magazzino (60% del valore commerciale) ipotizzando una vendita a *stock* attraverso canali non ufficiali, per un totale di lire 60.392.663

Totale danno risarcibile: lire 60.392.663, pari ad euro 31.190,21

TURBOCAR SRL

La società è ora concessionaria Daewoo. Negli ultimi cinque anni di attività, a causa dell'ammortamento pluriennale dei finanziamenti ottenuti per il riammordamento delle vecchia sede e per la costruzione dell'automercato, ha chiuso i bilanci in rosso, senza utili. Con la nuova concessione non si può ritenere che il *trend* negativo sia cambiato negli anni successivi, giacché gli investimenti sono stati notevoli (oltre lire 900.000.000). Tutte le nuove realizzazioni deve presumersi siano ora utilizzate per la nuova attività. Il danno va commisurato ad una presumibile minore capacità di ammortamento del finanziamento in corso a causa del minore corrispondente volume d'affari connesso alla più bassa dedotta capacità di prentazione del mercato della nuova casa auto-

Giurista Dott. GENTILE E DABETTA Emmea P... ADIDABER S D A N... Sociali: 67894674...

mobilitistica rispetto alla Renault. La società, per l'entità dei capitali investiti in prossimità del recesso, non poteva che fare affidamento su una prosecuzione di cinque anni del rapporto. Ipotizzando, quindi, un fatturato minore del 30% rispetto a quello realizzato con la Renault, si può desumere una maggior erosione degli utili ed una più bassa capacità di ammortamento delle rate in pari misura percentuale, per cui la perdita media annuale di lire 5.000.000 si deve ritenere che sia passata nei cinque anni successivi a lire 13.000.000 (per un maggior pregiudizio di lire 8.000.000 annui), con un danno complessivo di lire 40.000.000 (8.000.000x5). Nulla spetta per indennità di avviamento/clientela e per il TFR pagato ai lavoratori licenziati. Né può essere liquidato il danno per la mancata consegna da parte della Renault di circa 89 veicoli ordinati per l'anno 1995 (pari alla provvigione non riscossa) poiché il danno non può essere riconosciuto due volte: con la prosecuzione del rapporto la fornitura delle autovetture sarebbe continuata consentendo il mantenimento del fatturato e la produzione di utili (al lordo degli ammortamenti) con le conseguenze già esaminate. Spetta, invece, il 60% del valore dei ricambi di magazzino (lire 96.374.820), presumendo che gli stessi siano stati venduti a stock con un ricavo del 40% del loro valore commerciale. Quanto alla revoca degli affidamenti è certo che la società, indebitata e priva di redditività, non sarebbe stata in grado di rientrare dallo scoperto bancario neppure dopo il decorso dei cinque anni di prosecuzione del rapporto su cui aveva fatto ragionevole affidamento. Nulla, poi, esclude che con la nuova concessionaria abbia ottenuto nuove linee di affidamento bancario.

Totale Danni Risarcibili: lire 136.374.820 pari ad euro 70.431,72

ASSOCIAZIONE CONCESSIONARI REVOCATI

Nessun danno può essere riconosciuto all'associazione, soggetto costituito volontariamente dai concessionari dopo il recesso e che ha svolto compiti di assistenza extragiudiziaria.



In conclusione, va accolto l'appello avverso la sentenza del Tribunale n. 22540/2001 (ad eccezione di quello proposto da Francesco Menabue & C. snc, dal Fallimento Green Car e dall'Associazione Concessionari in proprio), e, in riforma della sentenza impugnata, va accolta la domanda originaria degli attori per quanto di ragione. Per l'effetto, dichiarata l'illegittimità del recesso da ogni singolo contratto di concessione di vendita perché esercitato da Renault Italia spa in violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, la Renault va condannata al risarcimento dei danni subiti da ciascuno degli appellanti nella misura indicata in dispositivo.

Gli importi liquidati a titolo risarcitorio vanno attualizzati secondo il noto criterio di Cass. '95/1712.

Sugli importi così attualizzati andranno calcolati gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese del giudizio di primo grado, del primo giudizio d'appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza.

Le stesse vanno liquidate in base allo scaglione corrispondente al valore della causa calcolato sul *decisum*, ai parametri medi e, quanto alle spese del giudizio di rinvio applicando la tariffa 2014.

Le spese fra Renault Italia e le tre parti soccombenti in giudizio (Francesco Menabue & C. snc, Fallimento Green Car e Associazione Concessionari in proprio) possono essere compensate, con riferimento a tutti i gradi del processo, tenuto conto che comunque il comportamento della Renault è stato contrario a buona fede anche nei confronti dei due concessionari che si è ritenuto non abbiano subito danni risarcibili, mentre, quanto all'Associazione, l'esclusione di un diritto al rimborso delle spese da questa sostenute (a carico della Renault) non comporta comunque una soccombenza generale in senso tecnico stante la posizione processuale- di mera rappresentanza degli interessi delle parti vittoriose- assunta da quel sodalizio nella presente controversia.

Firma D. GENTILI E D'ARBITRA Emma D. ADIBABEC S. D. A. N. C. P. A. 3. Cont. n. 570041674-24440004-04-040424 Firma D. BIANCHI GIOVANNI Emma D. ADIBABEC S. D. A. N. C. P. A. 3. Cont. n. 570041674-24440004-04-040424

Le spese della CTU espletata nel presente giudizio di rinvio vanno poste definitivamente a carico di Renault Italia spa

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 3844 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2010, così provvede:

- 1) Accoglie l'appello, ad eccezione di quello proposto da Francesco Menabue & C. snc, dal Fallimento Green Car e dall'Associazione Concessionari in proprio, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda originaria, dichiara l'illegittimità del recesso da ogni singolo contratto di concessione di vendita perché esercitato da Renault Italia spa in violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e condanna quest'ultima al risarcimento dei danni subiti da ciascuno degli appellanti nella misura seguente:
 - a) euro 198.478,18 in favore di Autofrance snc (oggi Franco Reggiani srl);
 - b) euro 94.762,05 in favore di Automil & C. sas;
 - c) euro 65.225,81 in favore di Autotirrena snc;
 - d) euro 150.142,42 in favore di Baccarani Elena, Baccarani Elio, Baccarani Paola e Quartieri Anna quali successori nei diritti di Baccarani Elio & C. sas;
 - e) euro 221.521,61 in favore di Bartoli Auto srl, ora G. Bartoli e C. srl;
 - f) euro 101.530,74 in favore di Cardioli srl;
 - g) euro 169.427,15 in favore di Cossetti Giambattista e Vatta Franca quai cessionari della lite instaurata da Cossetti & Vatta snc in liquidazione;
 - h) euro 35.577,40 in favore di Ing. Eugenio Ferrari srl;



stenute dagli appellanti vittoriosi nel giudizio di primo grado, nel primo giudizio d'appello, nel giudizio di cassazione e nel presente giudizio di rinvio, liquidandole come segue:

- a) euro 48.000,00 (compreso l'aumento per la presenza di più parti aventi la stessa posizione) quanto al giudizio di primo grado, di cui euro 16.000,00 per diritti, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
 - b) euro 87.000,00 (compreso l'aumento per la presenza di più parti aventi la stessa posizione) quanto al giudizio d'appello, di cui euro 28.000,00 per diritti, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
 - c) euro 74.391,00 (compreso l'aumento per la presenza di più parti aventi la stessa posizione) quanto al giudizio di cassazione, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
 - d) euro 138.913,00 (compreso l'aumento del 230% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione ex art. 4, comma 2, tabella) quanto al giudizio di rinvio, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge
- 4) compensa le spese processuali di tutti i gradi di giudizio fra Renault Italia spa e le parti soccombenti Francesco Menabue & C. snc, Fallimento Green Car e Associazione Concessionari revocati (in proprio);
 - 5) pone definitivamente a carico di Renault Italia spa le spese della CTU espletata nel presente giudizio di rinvio

Così deciso in Roma il 24/10/2017

Il Consigliere est.
Roberto Gentile

Il Presidente
Giovanni Buonomo

